

Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2020, n. 2-2301

Disposizioni sulla sospensione degli effetti di cui alla DGR n. 28-2218 del 06/11/2020 "Parziale modifica della DGR n. 12-6830 del 11/05/2018, in ottemperanza all'Odg del Consiglio regionale n. 3 del 22/07/2019, in materia di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, ai sensi della l.r. n. 28/1999".

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che nella seduta del 6 novembre 2020 la Giunta regionale ha approvato la Deliberazione n. 28-2218 recante *“Parziale modifica della D.G.R. n. 12-6830 del 11 maggio 2018, in ottemperanza all’ordine del giorno del Consiglio regionale n. 3 del 22 luglio 2019, in materia di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia, ai sensi della legge regionale n. 28/1999.”* e avente applicazione a partire dal 23 novembre 2020.

Ritenuto opportuno, al fine di garantire una maggiore efficacia del provvedimento citato, stabilire che, nelle more della convocazione del Tavolo della sicurezza sul tema, sono sospesi gli effetti della suddetta deliberazione n. 28-2218 del 6 novembre 2020.

Attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Per quanto premesso;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di stabilire che sono sospesi, nelle more della convocazione del Tavolo della sicurezza sul tema, gli effetti della D.G.R. n. 28-2218 del 6 novembre 2020 *“Parziale modifica della D.G.R. n. 12-6830 del 11 maggio 2018, in ottemperanza all’ordine del giorno del Consiglio regionale n. 3 del 22 luglio 2019, in materia di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia, ai sensi della legge regionale n. 28/1999”*;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 27 e 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)